



The European Agricultural Fund for Rural Development:  
Europe investing in rural areas



# Italy - Rural Development Programme (Regional) - Liguria

<b>CCI</b>	2014IT06RDRP006
<b>Tipo di programma</b>	Programma di sviluppo rurale
<b>Paese</b>	Italia
<b>Regione</b>	Liguria
<b>Periodo di programmazione</b>	2014 - 2020
<b>Autorità di gestione</b>	Dirigente pro-tempore del Settore Politiche Agricole e della Pesca della Regione Liguria
<b>Versione</b>	9.0
<b>Stato versione</b>	Aperto
<b>Data dell'ultima modifica</b>	<a href="#">20/07/2020</a>

## Indice

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE.....	3
1.1. Modifica a norma dell'articolo 11, lettera b).....	3
1.1.1. Tipo di modifica.....	3
1.1.2. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo).....	3
1.1.3. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.....	3
1.1.3.1. Capitolo 7.2. Indicatori alternativi .....	4
1.1.3.2. Capitolo 8.2.13. - M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31) .....	5
1.1.3.3. Capitolo 8.2.13.3.2. - M13.02 - Indennità compensativa per le aree soggette a significativi vincoli naturali .....	7
1.1.3.4. Capitolo 11 - Piano di indicatori.....	14
1.1.3.5. Capitolo 18.2. - Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno.....	16
1.1.3.6. Capitolo 21 - Documenti.....	17

## 1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Liguria

### 1.1. Modifica a norma dell'articolo 11, lettera b)

#### 1.1.1. Tipo di modifica

*d. Decisione di cui all'articolo 11, lettera b), secondo comma*

1.1.2. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo)

*f. Modifiche relative all'introduzione della nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali*

1.1.3. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

### 1.1.3.1. Capitolo 7.2. Indicatori alternativi

#### 1.1.3.1.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La revisione dell'indicatore di output fisico della misura M.13.2 (cfr. modifica Capitolo 11.1.4) richiede un allineamento dei valori indicati per questa misura nel capitolo dedicato al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. In particolare ad essere rivisto è il valore obiettivo al 2023.

Dal punto di vista informatico, i valori della tabella del capitolo 7.2 sono generati automaticamente dal sistema SFC nel corso della fase di caricamento della nuova versione del PSR.

#### 1.1.3.1.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

##### 7.2. Indicatori alternativi

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Valore obiettivo 2023 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Target absolute value (a-b)
(...)					
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	X	Superficie (ha) - M13.01 e M13.02 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	<del>21.732,00</del> <u>23.204,00</u>		<del>21.732,00</del> <u>23.204,00</u>
(...)					

##### 7.2.2. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

7.2.2.1. Superficie (ha) - M13.01 e M13.02 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): ~~21.732,00~~23.204,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target absolute value (a-b): ~~21.732,00~~23.204,00

#### 1.1.3.1.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta di modifica non richiede una variazione del set degli indicatori del programma, ma comporta una differente quantificazione per uno di essi. È stata, infatti, rivista la quantificazione dell'indicatore di output di natura fisica della misura M.13.2 (cfr. modifica Capitolo 11.1.4).

#### 1.1.3.1.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'AdP.

*1.1.3.2. Capitolo 8.2.13. - M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)*

**1.1.3.2.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

Il processo di revisione delle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane [articolo 32, § 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013] è stato completato.

Il documento recante la nuova delimitazione è stato trasmesso, in data 27 febbraio 2020, dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la presa d'atto di quanto in esso contenuto. La presa d'atto di tale documento è avvenuta nel corso della seduta dell'8 aprile (atto n. 65/CSR).

Successivamente (15 aprile), l'elenco delle nuove aree soggette a limitazioni naturali, unitamente alla metodologia utilizzata è stato inviato dallo stesso MIPAAF alla Commissione Europea (CE).

I servizi della CE, in data 19 maggio 2020, hanno comunicato al MIPAAF di non aver alcuna obiezione sull'ultima proposta di delimitazione delle aree soggette a vincoli naturali diverse da quelle montane.

A seguire Regione Liguria (DGR n. 455/2020) e MIPAAF (DM n. 6277/2020) hanno formalizzata la nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali.

Per la Liguria la revisione ha significato un incremento del numero dei Comuni rientranti in tali zone, ad oggi limitate al solo territorio comunale di Piana Crixia. Di conseguenza, laddove, nella parte generale della scheda della misura M.13, si fa specifico riferimento a questo Comune e/o ad una futura nuova delimitazione delle zone in questione, è necessario adeguare il testo del PSR alla nuova situazione.

**1.1.3.2.2. Effetti previsti della modifica**

Il testo attuale del PSR è così modificato:

**8.2.13.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali**

*Descrizione della misura nel suo complesso, con indicazione degli obiettivi che la stessa intende perseguire*

*La misura 13 persegue l'obiettivo di incentivare, attraverso l'uso continuativo delle superfici agricole, il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili nonché la cura dello spazio naturale. Per garantire un sostegno efficiente, le indennità compensano i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti allo svantaggio della zona interessata rispetto alle zone che non hanno tali svantaggi. Per garantire l'uso efficace delle risorse del FEASR, il sostegno è limitato agli agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.*

*L'attività agricola nelle zone ~~montane~~ soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 soffre in particolare dei seguenti svantaggi:*

- condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato (svantaggio riscontrabile in particolar modo nelle zone montane);*
- presenza, anche nelle zone a minore altitudine, di forti pendii che rendono impossibile l'utilizzo delle macchine o che richiedono l'utilizzo di attrezzature specifiche altamente onerose;*

*~~Riguardo alle zone diverse dalle zone montane ma soggette a vincoli naturali significativi, in fase di prima attuazione viene mantenuta la precedente classificazione fino alla definizione delle nuove~~*

zone:

(...)

### 8.2.13.6. Informazioni specifiche della misura

La zonizzazione delle aree svantaggiate per la Regione Liguria è definita dalla direttiva n. 273/1975 e ripresa dal regolamento CE n.1257/1999 che ha raggruppato le zone svantaggiate ai sensi della Direttiva CEE 268/1975 in tre tipologie: - zone di montagna (art.18 del regolamento); - zone minacciate da spopolamento (art. 19); - zone con svantaggi naturali specifici (art. 20). Per la Regione Liguria non sono state delimitate zone con svantaggi naturali specifici (art. 20). ~~Tutte le zone svantaggiate sono riconducibili alle zone di montagna (art. 18) ad esclusione del comune di Piana Crixia che è riconosciuto svantaggiato ai sensi dell'art. 19 (zona minacciata da spopolamento e caratterizzata da scarsa produttività). Dal 1975 al 2007 la zonizzazione definita dalla direttiva n. 273/1975 non ha subito modificazioni.~~

Con il PSR 2007/2013 sono state inoltre aggiunte alle zone montane di cui all'art. 32 comma 1 lettera a) del Reg. (EUUE) n.1305/2013 le seguenti zone:

- Comune della **Spezia**: la zona "Tramonti di Biassa e Campiglia" che si estende sul versante costiero tra i Comuni di **Riomaggiore** e **Portovenere** (porzione del territorio individuato dai fogli di mappa da 77 a 83, da 85 ad 88, da 90 a 96 del Comune della Spezia).
- Comune di **Riomaggiore**: la parte del territorio comunale non già precedentemente classificata montana.
- Comune di **Ventimiglia**: la parte del foglio 55 posta a nord della S.S. 1 Aurelia.

Per il Programma di sviluppo rurale 2014/2020, la Regione Liguria individua:

- come **zone montane** di cui all'art. 32 comma 1 lettera a) del Reg. (EUUE) n. 1305/2013 tutte le zone già individuate dalla direttiva CE n.273/1975 e dal PSR 2007/2013 ~~con esclusione del comune di Piana Crixia;~~
- come **zone soggette a vincoli naturali significativi**, diversi dalle zone montane di cui all'art. 32 comma 1 lettera b) del Reg. (EUUE) n. 1305/2013 i Comuni di cui all'allegato "PSR Liguria - Elenco zone soggette a vincoli naturali di cui all'art. 32 Reg. 1305/2013" ~~il solo territorio del comune di Piana Crixia.~~

~~La Regione Liguria intende rivedere la delimitazione delle aree considerate soggette a vincoli naturali significativi, utilizzando il criterio della forte pendenza (dislivello rispetto alla distanza planimetrica maggiore od uguale al 15%); tale revisione verrà ultimata entro il 2019.~~

### 8.2.13.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

~~La delimitazione delle~~ Le zone soggette a vincoli naturali significativi diversi dalle zone montane fanno attualmente riferimento a quanto riportato nell'allegato "PSR Liguria - Elenco zone soggette a vincoli naturali di cui all'art. 32 Reg. 1305/2013" alla direttiva 75/273/CEE del 28 aprile 1975 (comune di Piana Crixia); è prevista una revisione della delimitazione di tali zone da concludersi entro il 2019.

### 1.1.3.2.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta di modifica non richiede una variazione del set degli indicatori del programma, ma comporta una differente quantificazione per uno di essi. È stata, infatti, rivista la quantificazione dell'indicatore di output di natura fisica della misura M.13.2 (cfr. modifica Capitolo 11.1.4).

### 1.1.3.2.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'AdP.

#### 1.1.3.3.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 (art. 32, §3) fissa le regole per il processo di revisione delle zone soggette a vincoli naturali, al fine di individuare quelle zone soggette a vincoli naturali significativi (ANC - Areas with Natural Constraints), diverse dalle zone montane, sulla base di una serie di specifici parametri biofisici [reg. (UE) n. 1305/2013, allegato III].

Il processo di revisione condotto, tiene conto delle indicazioni metodologiche formulate dalla Commissione europea di concerto con gli Stati membri, basandosi sull'utilizzo di un insieme di criteri biofisici di tipo pedoclimatico e morfologico per la caratterizzazione delle aree agricole. L'applicazione di questo approccio ha consentito l'identificazione di Comuni ANC, in cui la predominanza del territorio agricolo (almeno il 60%), presenta uno svantaggio pedoclimatico o morfologico.

In conformità al documento *Updated common bio physical criteria to define natural constraints for agriculture in Europe - Definition and scientific justification for the common biophysical criteria* (JRC Scientific and Technical Report 2014 - EUR 26638 EN), la metodologia per il calcolo dei criteri e dei parametri si basa sull'utilizzo di due distinte strutture a griglia:

- per la spazializzazione dei criteri biofisici clima e clima - suolo e suolo;
- per il calcolo del criterio pendenza e per la stima della superficie agricola comunale.

L'analisi, condotta sui territori dei Comuni NON svantaggiati, è stata estesa, su precisa richiesta da parte delle Regioni, anche ai Comuni classificati parzialmente svantaggiati e in particolare, ai fogli di mappa non perimetrati in quanto non rispondenti ai criteri di svantaggio (n. 72 Comuni per 27.863,48 ettari di SAU).

La successiva elaborazione di *fine tuning* ha pertanto riguardato entrambe le tipologie di Comuni (n. 66 per 15.334 ettari di SAU).

I dati e le informazioni messe a disposizione delle Regioni da parte del MIPAAF (dati esaminati anche dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano) consentono alla Liguria di proporre il riconoscimento di numerosi nuovi Comuni ANC (n. 36 per 5.223,90 ettari di SAU).

Di conseguenza, come già per la parte generale della scheda della misura M.13, anche per la parte specifica della scheda della misura M.13.2, laddove si fa specifico riferimento a questo Comune e/o ad una futura nuova delimitazione delle zone in questione, è necessario adeguare il testo del PSR alla nuova situazione.

Infine, la modalità di calcolo precedentemente utilizzata era riferita al solo Comune di Piana Crixia, che presenta un sistema agricolo a prevalente indirizzo zootecnico: l'introduzione dei nuovi Comuni ha reso necessario aggiornare i calcoli dei premi per tenere conto degli altri sistemi agricoli presenti in quelle aree [seminativi, arboricoltura estensiva (olivo e fruttiferi) e arboricoltura intensiva (vite)].

Per alcuni di tali sistemi, si deroga al massimale di pagamento di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013. Il superamento del livello massimo è richiesto dalla presenza di particolari circostanze caratterizzanti il territorio della Liguria (difficoltà di meccanizzazione, difficili condizioni morfologiche, quali acclività, polverizzazione della superficie utilizzabile, scarsità di superficie irrigue...) debitamente giustificate nel pertinente documento di analisi dei premi allegato al programma, circostanze che rendono peraltro i sistemi agricoli delle nuove aree sostanzialmente equivalenti a quelli delle zone montane. Il limite regolamentare non sarebbe di per sé sufficiente ad evitare il rischio di abbandono dell'attività agricola.

### 1.1.3.3.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

#### 8.2.13.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

*L'intervento si applica alla superficie agricola delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane della Liguria per le tipologie colturali ammesse al sostegno.*

*L'intervento consiste nel pagamento di un'indennità che sostenga il mantenimento di pratiche agricole in tali zone garantendone la sostenibilità economica.*

*La delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali significativi diversi dalle zone montane corrisponde a quanto riportato nell'allegato "PSR Liguria - Elenco zone soggette a vincoli naturali di cui all'art. 32 Reg. 1305/2013" ~~esattamente a quella preesistente, definita secondo i criteri di cui all'art. 3, paragrafo 4, della direttiva 75/268/CEE e conformemente all'elenco allegato alla direttiva 75/273/CEE del 28 aprile 1975. La zona in questione riguarda attualmente unicamente il comune di Piana Crixia (SV).~~*

*~~È tuttavia in corso la nuova classificazione di tali aree. In fase di prima attuazione viene mantenuta la precedente classificazione; è prevista la revisione delle zone ammissibili ai pagamenti di cui alla presente misura, secondo i criteri di cui all'art. 34, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013. Questo processo di revisione si concluderà entro il 2019.~~*

#### 8.2.13.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- *Regolamento UE n. 1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC, articolo 92 relativamente all'obbligo di rispettare la condizionalità sulle superfici oggetto di impegno;*
- *Regolamento (UE) n. 1307/2013;*
- *Direttiva n. 75/273/CEE;*
- *Decreto Ministeriale MiPAAF n. 6277 del 8 giugno 2020 "adozione della metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi";*
- *Deliberazione della Giunta regionale n. 455 del 29/05/2020 "Integrazione del bando relativo alla sottomisura 13.2 di cui alla DGR n. 101/2020 per l'inserimento di nuove aree ammissibili al sostegno".*

#### 8.2.13.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

*L'indennità compensativa erogata annualmente è calcolata in base alla superficie, applicando i seguenti importi per tipologia aziendale e per scaglione, calcolati in base ai dati della Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) congruenti con i risultati dei calcoli effettuati sia per livello di importo che per degressività. ~~e ridotti al massimale previsto per la sottomisura 13.2 come riportato nell'allegato II del Reg. (UE) n°1305/2013:~~*

- ~~*per tutti i Sistemi Agricoli diversi dal Sistema agricolo zootecnico-foraggero:  
fino a 10 Ettari: indennità di 250 euro/ettaro;  
da 10,01 a 70 ettari: indennità di 175 euro/ettaro;  
oltre 70 ettari: nessuna indennità.*~~
- ~~*Sistema agricolo zootecnico-foraggero:  
fino a 20 Ettari: indennità di 250 euro/ettaro;  
da 20,01 a 70 ettari: indennità di 175 euro/ettaro;  
da 70,01 a 100 ettari: indennità di 122,5 euro/ettaro;  
oltre 100 ettari: nessuna indennità.*~~



- Sistema agricolo dei seminativi:  
fino a 10 ettari: indennità di 250 euro/ettaro;  
da 10,01 a 70 ettari: indennità di 175 euro/ettaro;  
oltre 70 ettari: nessuna indennità.
- Sistema agricolo dell'arboricoltura specializzata intensiva:  
fino a 10 ettari: indennità di 450 euro/ettaro \*;  
da 10,01 a 70 ettari: indennità di 315 euro/ettaro \*;  
oltre 70 ettari: nessuna indennità.
- Sistema agricolo dell'arboricoltura estensiva:  
fino a 10 ettari: indennità di 300 euro/ettaro \*;  
da 10,01 a 70 ettari: indennità di 210 euro/ettaro;  
oltre 70 ettari: nessuna indennità.
- Sistema agricolo zootecnico - foraggero:  
fino a 20 Ettari: indennità di 250 euro/ettaro;  
da 20,01 a 70 ettari: indennità di 175 euro/ettaro;  
da 70,01 a 100 ettari: indennità di 122,5 euro/ettaro;  
oltre 100 ettari: nessuna indennità.

Il sostegno contrassegnato con (\*) supera il livello massimo di cui all'articolo 31 paragrafo 3 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il superamento del massimale è giustificato tenuto conto delle particolari circostanze caratterizzanti il territorio della Liguria (difficoltà di meccanizzazione, difficili condizioni morfologiche, quali acclività, polverizzazione della superficie utilizzabile, scarsità di superficie irrigue....). Tali circostanze, che rendono peraltro i sistemi agricoli delle nuove aree sostanzialmente equivalenti a quelli delle zone montane, sono debitamente motivate nei pertinenti capitoli della misura e nel documento di analisi dei premi allegato al programma. Nel caso specifico, quindi, il limite regolamentare non è ritenuto sufficiente ad evitare il rischio di abbandono dell'attività agricola.

#### **8.2.13.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso**

*L'indennità prevista per la sottomisura 13.2 è riservata ~~ai solo Comune di Piana Crixia (SV), un comune dell'entroterra della provincia di Savona di circa 1.000 abitanti situato nella parte apicale della Val Bormida~~ di cui all'allegato "PSR Liguria - Elenco zone soggette a vincoli naturali di cui all'art. 32 Reg. 1305/2013".*

*~~Dal punto di vista agricolo, secondo i dati del Censimento dell'Agricoltura 2010, dispone di 430 ettari di SAU divisa tra superfici foraggere (53%) altri seminativi (46%) con una marginale presenza di altre coltivazioni.~~*

*Il metodo utilizzato per il calcolo del livello di indennità è esplicitato nel documento allegato "ANALISI E GIUSTIFICATIVI DEI PREMI SULLA MISURA 13" ed è analogo a quello utilizzato per le zone montane della sottomisura 13.1.*

*Per il calcolo si è tenuto conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.*

*La principale fonte dei dati utilizzata è la Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA); le aziende agricole che partecipano alla RICA sono classificate sulla base della loro appartenenza ai diversi Sistemi Agricoli individuati in regione.*

*Sono prese in considerazione per il calcolo dei giustificativi dei premi esclusivamente le aziende presenti in almeno 3 delle rilevazioni del quinquennio 2008—2012.*

(...)

### 8.2.13.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

*[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici]*

*Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane*

~~*Le zone indicate dall'art.32 comma 1 lettera b) del reg (EU) n. 1305/2013 sono riferite alle zone soggette a vincoli naturali significativi inserite negli elenchi allegati alla Direttiva CEE 75/273/CEE e successive integrazioni del territorio della Regione Liguria e sono riferite esclusivamente al comune di Piana Crixia, come già specificato nel capitolo 8.2.13.3.2.1.*~~

*La revisione della delimitazione delle aree ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, è stata articolata in due fasi.*

*1) Delimitazione dei Comuni per il criterio biofisico, con l'identificazione di Comuni Areas of Natural or other specific Constraints (ANC), in cui la predominanza del territorio agricolo (almeno il 60%), presenta uno svantaggio pedoclimatico o morfologico.*

*2) Fine tuning, al fine di escludere dalla designazione delle zone ANC, quelle aree in cui pur sussistendo vincoli naturali significativi, questi non comportano uno svantaggio economico, in termini di maggiori costi e minori ricavi, per l'esercizio della pratica agricola rispetto alle aree ordinarie. A tal fine il superamento dell'handicap biofisico, è stato valutato a livello nazionale applicando le soglie definite a livello nazionale e riportate nel documento "Il fine-tuning delle zone agricole soggette a vincoli naturali [art. 32.3, Reg. (UE) n. 1305/2013] - Linee Guida Nazionali - Aprile 2020".*

*1) Delimitazione dei Comuni per il criterio biofisico.*

*La metodologia di delimitazione per il criterio biofisico proposta dall'Italia (i cui primi risultati sono stati illustrati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAAF) alle Regioni in data 28/02/2017), su sollecitazione del Joint Research Centre (JRC) e della Direzione Generale (DG) Agri della Commissione europea, è stata adattata, a seguito di una serie di interlocuzioni (in particolare con JRC), nel corso delle quali sono stati richiesti aggiustamenti, nuove elaborazioni e ulteriori specificazioni sui risultati.*

*Il processo di revisione condotto per la caratterizzazione delle aree agricole, tiene conto pertanto delle indicazioni metodologiche, formulate da JRC e dalla Commissione Europea di concerto con lo Stato Membro*

*L'applicazione di questo approccio, conforme al documento "Updated common biophysical criteria to define natural constraints for agriculture in Europe - Definition and scientific justification for the common biophysical criteria (JRC Scientific and Technical Report 2014 - EUR 26638 EN)", ha consentito l'identificazione dei Comuni italiani ANC, in cui la predominanza del territorio agricolo (almeno il 60%) presenta le caratteristiche per la loro delimitazione.*

*La metodologia per il calcolo si basa sull'utilizzo di due distinte strutture:*

- griglia con celle di 500x500m per la spazializzazione dei criteri biofisici "clima e clima - suolo" e "suolo";*
- griglia con celle di 20x20m per il calcolo del criterio "pendenza" e per la stima della superficie agricola comunale.*

*Alla definitiva condivisione della metodologia proposta, si è giunti in data 14 maggio 2019 quando, per il tramite dei servizi della Commissione europea, in un proprio documento, JRC ha specificato le ultime integrazioni necessarie per l'accettazione della metodologia. Tali*

integrazioni sono state recepite nel documento conclusivo inviato in data 28 maggio, unitamente alle risposte puntuali alle osservazioni di JRC.

Le risultanze dell'applicazione di tali griglie sono state utilizzate dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA), per la successiva fase di elaborazione del fine tuning.

## 2) Fine tuning.

Le simulazioni sono state avviate già a partire da novembre 2018, applicando una metodologia nazionale elaborata dal CREA e perfezionata a seguito dei successivi confronti con le Amministrazioni regionali e la DG Agri. Gli elenchi finali dei Comuni ai fini della proposta di elaborazione per la delimitazione biofisica sono stati inviati alle Regioni in data 11 aprile 2019.

Il documento relativo alla metodologia nazionale di fine tuning e l'elenco dei Comuni risultanti ANC a completamento del processo, sono stati condivisi con le Regioni nel corso di una riunione, il 6 giugno 2019. A tale riunione è seguita una serie di incontri bilaterali con numerose Regioni, tra cui anche la Liguria.

Dette interlocuzioni hanno determinato un ulteriore aggiustamento complessivo della metodologia e una verifica per alcune Regioni delle procedure di trattamento dei dati che hanno dato luogo a variazioni nell'elenco dei Comuni ANC. In particolare, la modifica alla metodologia, successivamente estesa a tutte le Regioni interessate, ha riguardato l'esclusione dal calcolo delle Produzioni Standard (PS) degli allevamenti avicoli a carattere industriale e senza terra e l'esclusione dei Comuni risicoli, tra quelli soggetti a vincoli di drenaggio, in cui per la coltivazione viene praticata la tecnica dell'allagamento.

L'elenco emendato è stato trasmesso alle Regioni e alla Conferenza Stato - Regioni a gennaio 2020.

A questa fase è seguito un intenso confronto tecnico tra CREA e DG Agri che ha portato alla definizione del documento "Il fine tuning delle zone agricole soggette a vincoli naturali [art. 32.3, Reg. (UE) n. 1305/2013] - Linee Guida Nazionali - Aprile 2020" e all'invio formale alla Commissione europea da parte del MIPAAF della metodologia e dell'elenco dei Comuni designati (15 aprile 2020).

L'approvazione della delimitazione da parte dei Servizi della Commissione è stata comunicata al MIPAAF il 19 maggio 2020. Il MIPAAF con DM n. 6277 del 8 giugno 2020, ha formalmente adottato "...la metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e l'elenco dei comuni e dei fogli di mappa interessati...

Con il fine tuning è stato valutato a livello nazionale il superamento dell'handicap biofisico a livello di Comune intero, facendo riferimento alle casistiche e agli indicatori riportati di seguito:

### superamento del vincolo naturale per effetto di investimenti (indicatori strutturali):

- standard output (valore della PS), utilizzato per verificare il superamento di tutti i criteri biofisici;
- livestock density (densità bestiame), utilizzato per verificare il superamento di tutti i criteri biofisici, ad eccezione del "dryness";
- special management practices - rice (pratiche di coltivazione del riso), utilizzato per verificare il superamento del criterio biofisico "limited soil drainage";

### superamento del vincolo naturale per effetto di attività economiche (indicatori economici):

- irrigation (irrigazione), utilizzato per verificare il superamento del criterio biofisico "dryness";
- greenhouses (serre), utilizzato per verificare il superamento dei criteri biofisici "low temperature" e "dryness".

Gli indicatori sono stati individuati a livello nazionale sulla base della loro rilevanza e fattibilità e valorizzati a partire dalla ricognizione delle fonti statistiche e amministrative disponibili per

l'intero territorio italiano utili al processo di fine tuning.

Metodologia e fonti per il calcolo degli indicatori utilizzati per la valutazione dei singoli criteri sono riportate nel già citato documento "Il fine-tuning delle zone agricole soggette a vincoli naturali [art. 32.3, Reg. (UE) n. 1305/2013] - Linee Guida Nazionali - Aprile 2020".

I criteri utilizzati per il fine tuning e la loro combinazione con i relativi indicatori biofisici sono riepilogati nella tabella 1.

Tabella 1 - Elenco dei criteri di fine-tuning utilizzati e dei corrispondenti indicatori biofisici

<u>Criteria</u>	<u>Indicatore biofisico</u>	<u>Valore Soglia</u>
<u>Low temperature</u>	<u>Standard output</u> <u>Livestock density</u> <u>Greenhouses</u>	<u>80% PS med. naz. (3.587,45 euro)</u> <u>0,8 UBA/ha</u> <u>&lt;=50% sup. serre/SAU</u>
<u>Dryness</u>	<u>Standard output</u> <u>Irrigation</u> <u>Greenhouses</u>	<u>80% PS med. naz. (3.587,45 euro)</u> <u>&lt;=50% sup. irrig/sup.agr.</u> <u>&lt;=50% sup. serre/SAU</u>
<u>Excess soil moisture</u>	<u>Standard output</u> <u>Livestock density</u>	<u>80% PS med. naz. (3.587,45 euro)</u> <u>0,8 UBA/ha</u>
<u>Limited soil drainage</u>	<u>Standard output</u> <u>Livestock density</u> <u>Special management practices- Rice</u>	<u>80% PS med. naz. (3.587,45 euro)</u> <u>0,8 UBA/ha</u> <u>&lt;=50% sup. risicola/SAU</u>
<u>Unfavourable texture and stoniness</u>	<u>Standard output</u> <u>Livestock density</u>	<u>80% PS med.naz. (3.587,45 euro)</u> <u>0,8 UBA/ha</u>
<u>Shallow rooting depth</u>	<u>Standard output</u> <u>Livestock density</u>	<u>80% PS med. naz. (3.587,45 euro)</u> <u>0,8 UBA/ha</u>
<u>Poor chemical properties</u>	<u>Standard output</u> <u>Livestock density</u>	<u>80% PS med. naz. (3.587,45 euro)</u> <u>0,8 UBA/ha</u>
<u>Steep slope</u>	<u>Standard output</u>	<u>80% PS med. naz. (3.587,45 euro)</u>
<u>Several criteria present</u>	<u>Standard output</u> <u>Livestock density</u> <u>Irrigation</u> <u>Greenhouses</u> <u>Special management practices- Rice</u>	<u>80% PS med. naz. (3.587,45 euro)</u> <u>0,8 UBA/ha</u> <u>&lt;=50% sup. irrig/sup.agr</u> <u>&lt;=50% sup. serre/SAU</u> <u>&lt;=50% sup. risicola/SAU</u>

Il singolo Comune per essere considerato rispondente alle specifiche di cui all'articolo 32, comma 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, deve soddisfare i requisiti relativi a tutti gli indicatori sopra individuati.

Il medesimo approccio, su richiesta delle Regioni interessate, è stato applicato anche ai Comuni parzialmente montani ai fini della delimitazione di porzioni di territorio comunale (afferenti a fogli di mappa catastali non montani e rispondenti alle specifiche di cui all'articolo 32, comma 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, come soggette a vincoli naturali significativi e documentati.

Ciò consente alla Liguria di proporre la designazione come zone soggette a vincoli naturali di porzioni di territorio in cui insistono vincoli ambientali significativi oppure, alternativamente, qualora ne ricorrano le caratteristiche, di riclassificare l'intera parte del comune non classificata

come montana come area soggetta a vincoli naturali significativi diversa dalle zone montane.

La proposta della Regione Liguria di integrazione delle aree svantaggiate ex articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/99 - Aree attualmente classificate come svantaggiate diverse dalle aree di montagna, è quindi articolata in due parti:

• riconoscimento come zona ANC di tutti quei Comuni attualmente considerati interamente “non svantaggiati” per i quali l’intera superficie rispetta i criteri individuati a seguito dell’applicazione della metodologia nazionale. Si tratta di 27 Comuni, per una SAU complessiva di 4.332,90 ettari (dato del Censimento agricoltura 2010) che si vanno ad aggiungere a Piana Crixia, unico Comune precedentemente riconosciuto con SAU pari a 430 ettari (dato Censimento agricoltura 2010);

• riconoscimento come zona ANC, della porzione di superficie di tutti quei Comuni attualmente considerati “parzialmente svantaggiati” nel solo caso in cui tutti i fogli di mappa non classificati ex articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/99 - Aree classificate come montagna, rispettino le condizioni di cui alla metodologia nazionale. Si tratta di 8 Comuni, per una SAU complessiva di circa 461 ettari (stimati sulla base della superficie dei fogli di mappa interessati).

#### **1.1.3.3.3. Impatto della modifica sugli indicatori**

La proposta di modifica non richiede una variazione del set degli indicatori del programma, ma comporta una differente quantificazione per uno di essi. È stata, infatti, rivista la quantificazione dell’indicatore di output di natura fisica della misura M.13.2 (cfr. modifica Capitolo 11.1.4).

#### **1.1.3.3.4. Rapporto tra la modifica e l'AP**

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l’AdP.

#### 1.1.3.4. Capitolo 11 - Piano di indicatori

##### 1.1.3.4.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'incremento del numero dei Comuni facenti parte delle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane determina un numero maggiore di potenziali beneficiari (aziende agricole) che possono ricevere i premi corrisposti dalla misura M.13.2.

Di conseguenza anche gli ettari di superficie (indicatore di output fisico previsto per la misura in parola) delle aziende che si presume possano beneficiare del sostegno sono soggetti giocoforza a variazione.

Nel procedere al calcolo del nuovo valore dell'indicatore è emerso che la stima del valore fissato in sede di programmazione si fondava su un presupposto errato.

Se nel periodo 2007/2013 per gli indicatori legati alle misure a superficie era richiesto di calcolare sia il valore obiettivo che si prevedeva di raggiungere nell'anno (superficie fisica) sia di quello riferito al realizzato nell'intera programmazione (superficie totale), nel periodo 2014/2020 il valore degli ettari di superficie va invece collegato soltanto alla singola annualità. La regola non è stata seguita per la misura M.13.2, il cui valore obiettivo è stato rapportato alla superficie totale.

Di qui l'indicazione di un valore obiettivo superiore a quello reale, ben maggiore, peraltro, dello stesso dato (ISTAT) che quantifica la SAU dell'unico (all'epoca) Comune interessato dallo svantaggio.

Corretto il presupposto di partenza, e considerata la sostanziale equivalenza tra i sistemi agricoli delle nuove aree ANC e quelli delle aree montane, si è ritenuto di ricalcolare il numero degli ettari di superficie della misura M.13.2 sulla scorta di quanto stabilito per la misura M.13.1.

Per la misura M.13.1, tenuto conto dello storico dei risultati raggiunti nelle precedenti programmazioni e della possibilità che in ambito misura M.13 potessero rientrare colture in passato non ammissibili, è stato fissato un valore obiettivo che, rapportato al dato ISTAT della SAU dei Comuni in zona montana, ne costituisce una determinata percentuale.

Applicata la stessa percentuale al dato ISTAT della SAU dei nuovi Comuni ANC, si è proceduto alla quantificazione del valore degli ettari di superficie (fisica) cui tende la misura M.13.2.

Il nuovo valore modifica naturalmente il valore complessivo degli ettari di superficie della misura M.13 (risultante dalla somma dei valori fissati per le misure M.13.1 e M.13.2) dell'indicatore alternativo di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (*cf.* modifica Capitolo 7.2).

L'indicatore modificato non impatta invece sui valori complessivi degli indicatori target della priorità 4, in quanto indicatore di una misura che non concorre alla loro quantificazione.

Se la modifica intervenuta delle aree in questione ha un effetto sul valore dell'indicatore di natura fisica, altrettanto non avviene sul piano finanziario. Infatti le risorse attribuite alla misura M.13 sono valutate sufficienti a coprire, almeno per il primo anno di applicazione, le spese che deriveranno dalle nuove richieste di adesione alla misura M.13.2.

Dal punto di vista informatico, i valori della tabella del capitolo 11.2 sono generati automaticamente dal sistema SFC nel corso della fase di caricamento della nuova versione del PSR.

##### 1.1.3.4.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

### 11.1.4. - P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

#### Agricoltura

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
(...)		
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone montane (13.1)	20.036,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali significativi (13.2)	<del>1.696.003.168,00</del>
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone soggette a vincoli specifici (13.3)	0,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Totale spesa pubblica (in EUR)	30.170.000,00
(...)		

### 11.2. Panoramica dei risultati previsti e della spese pianificata per misura e per aspetto specifico (generata automaticamente)

Misure	Indicatori	P2		P3		P4			P5					P6			Totale
		2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	
(...)																	
M13	Superficie (ha) - zone montane (13.1)							20,036									20,036
	Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali significativi (13.2)							<del>1.696.168</del>									<del>1.696.168</del>
																	0,00
	Totale spesa pubblica (in EUR)							30,170,000									30,170,000
(...)																	

#### 1.1.3.4.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta di modifica non richiede una variazione del set degli indicatori del programma, ma comporta una differente quantificazione per uno di essi. È stata, infatti, rivista la quantificazione dell'indicatore di output di natura fisica della misura M.13.2.

#### 1.1.3.4.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'AdP.

*1.1.3.5. Capitolo 18.2. - Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno*

**1.1.3.5.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

L'aggiornamento dei calcoli che giustificano i nuovi valori dei premi corrisposti in ambito misura M.13.2 richiede una nuova certificazione ai sensi dell'art. 62, § 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

**1.1.3.5.2. Effetti previsti della modifica**

Il testo del PSR non è modificato: a rilasciare l'attestazione che certifica la correttezza e l'adeguatezza dei premi indicati resta infatti sempre il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA). Ad essere modificata è la sola dichiarazione del CREA, allegata al PSR.

**1.1.3.5.3. Impatto della modifica sugli indicatori**

La proposta di modifica non richiede una variazione del set degli indicatori del programma, ma comporta una differente quantificazione per uno di essi. È stata, infatti, rivista la quantificazione dell'indicatore di output di natura fisica della misura M.13.2 (cfr. modifica Capitolo 11.1.4).

**1.1.3.5.4. Rapporto tra la modifica e l'AP**

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'AdP.



### 1.1.3.6. Capitolo 21 - Documenti

#### 1.1.3.6.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La nuova delimitazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane ha variato il numero dei comuni in esse compresi. La proposta di modifica implica quindi la revisione dell'allegato denominato PSR Liguria - Elenco comuni svantaggiati (ora denominato PSR Liguria - Elenco zone soggette a vincoli naturali di cui all'art. 32 Reg. 1305/2013).

L'aggiornamento dei calcoli che giustificano i nuovi valori dei premi corrisposti in ambito misura M.13.2 comporta la modifica dell'allegato denominato *PSR Liguria - Giustificativi Premi*.

#### 1.1.3.6.2. Effetti previsti della modifica

L'elenco dei Comuni con svantaggi è stato rivisto nella parte relativa all'indicazione del tipo di svantaggio per i nuovi Comuni entranti nelle zone soggette a vincoli specifici di cui all'articolo 32, § 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, mentre il documento dei giustificativi dei premi è stato modificato nella parte relativa alla misura M.13.2.

#### 1.1.3.6.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non pertinente.

#### 1.1.3.6.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Non pertinente.